

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO    Allegato B)**  
**Piazza S.M. Nuova n. 1 – 50100 Firenze**  
**Repertorio Atti N. .... del.....**

**Scrittura Privata**

Disciplinare per l'affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione "un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto", - CUP: E37H17000370005 - CIG \_\_\_\_\_ -

L'anno duemila ventuno (2021), nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

**TRA**

- l'Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, piazza S.M. Nuova n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del in persona del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, Dott. Massimo Martellini, nato a Pistoia (PT) il 13/06/1962, domiciliato per la carica in Piazza Ospedale, 5 a Prato, giusta delega conferita con Deliberazioni del Direttore Generale nr. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26.09.2019, esecutive ai sensi di legge che in seguito per brevità sarà denominata "Azienda";

**E**

\_\_\_\_\_ con sede  
legale a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ – CF/P.IVA  
\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_4, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, (eventuale)giusta procura conferita in data \_\_\_\_\_, REP.

\_\_\_\_\_ Raccolta \_\_\_\_\_, fascicolo ----- e rogito del  
Notaio \_\_\_\_\_ del distretto notarile di  
\_\_\_\_\_, in seguito denominato “Soggetto incaricato”,  
in esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai  
sensi di legge;  
in esecuzione della deliberazione n. 927 del 21/04/2020, esecutiva ai sensi di  
legge;

#### PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge è stata indetta la procedura aperta, svolta con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 157, comma 1, primo periodo e dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione "un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale “Santo Stefano” di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto", per un importo a base di gara di € 401.311,56, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi;
- che con lo stesso provvedimento è stato stabilito che l'Azienda si riservava la facoltà di affidare successivamente al Soggetto incaricato “*i servizi opzionali*” di direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e le prestazioni e/o i servizi integrativi dei lavori avanti indicati, per un importo presunto di € 857.549,67, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi;
- che con determina dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli atti di gara dai quali risulta che il contratto sarebbe stato affidato con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.;

- che con provvedimento dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutivo ai sensi di legge, è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento dell'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione "un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto, a favore del \_\_\_\_\_ per un importo presunto complessivo del servizio di € \_\_\_\_\_, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi;
- che sono state effettuate le comunicazioni di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. 50/2106, relative all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore del Soggetto incaricato, il quale è risultato in possesso dei requisiti prescritti come dato atto con lo stesso provvedimento dirigenziale;
- che è stata acquisita l'informazione antimafia in data \_\_\_\_\_ dalla quale risulta la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti del Soggetto incaricato (*eventuale*).

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 -Oggetto dell'incarico**

1. L'Azienda, come sopra rappresentata, affida al Soggetto incaricato il servizio di ingegneria della progettazione esecutiva, nel rispetto degli articoli 23 e 24 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e del coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 81/2008, dei lavori di costruzione "un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto.

## **Art. 2 – Descrizioni delle prestazioni**

1. Le prestazioni professionali riguarderanno, in particolare:

### **1.1 Progettazione esecutiva**

- a) Relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti [QbIII.01];
- b) Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02];
- c) Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03];
- d) Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04];
- e) Piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti [QbIII.05];
- f) Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06];
- g) Piano di Sicurezza e Coordinamento [QbIII.07].

2. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto inoltre nel documento, denominato "*Determinazione del corrispettivo*", e nel "*Capitolato d'oneri*" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegati.

3. Nelle prestazioni professionali dei servizi oggetto di affidamento si intende compresa la redazione di ogni eventuale documento, anche se non

espressamente elencato nei documenti avanti indicati, di ogni altro onere necessario all'istruttoria, alla predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori ed all'ottenimento delle autorizzazioni/nullaosta per l'esecuzione dei lavori da parte degli enti preposti, nonché la cura e la presentazione delle istanze agli stessi.

4. Si intendono altresì compresi gli oneri derivanti dall'adeguamento della documentazione alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti, la partecipazione a riunioni e sopralluoghi richiesti dall'Azienda.

5. Ogni elaborato dovrà essere consegnato, oltre che in formato cartaceo timbrato e firmato nel numero di copie che risulterà necessario nel corso delle istruttorie di autorizzazione, anche in formato digitale (pdf, doc e dwg).

6. La progettazione dovrà essere redatta in conformità alle "Linee Guida alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo", facenti parte della documentazione di gara.

7. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi dei precedenti commi, e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il Responsabile Unico del Procedimento, di cui al successivo art. 3, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;

b) verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

### **Art. 3 – Obblighi del Soggetto incaricato e modalità di espletamento dell'incarico**

1. Il Soggetto incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.
3. Per l'espletamento dell'incarico il Soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, farà riferimento al Responsabile Unico del Procedimento, il quale, nell'ambito delle competenze e prerogative previste dallo stesso articolo e dalla delibera dell'ANAC, n.1096 del 26 ottobre 2016, Linee guida n.3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", potrà formulare gli indirizzi, le indicazioni e le prescrizioni ai quali il Soggetto incaricato dovrà conformarsi.
4. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il Soggetto incaricato si impegna comunque ad espletare l'incarico in conformità alle normative tecniche e di gestione delle opere pubbliche che potranno essere emanate anche successivamente alla stipula della presente atto e prima dell'approvazione del progetto esecutivo e la cui applicazione sia resa obbligatoria.
5. Qualora in data successiva all'approvazione dei vari livelli di progettazione dovessero entrare in vigore nuove normative tecniche e di gestione delle opere pubbliche il Soggetto incaricato si impegna all'aggiornamento del progetto.
6. Il Soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice

richiesta del Responsabile Unico del Procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

7. Nelle diverse fasi il Soggetto incaricato è obbligato ad introdurre nel nuovo progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Responsabile Unico del Procedimento, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi purché tali modifiche non comportino, rispetto al livello di progettazione ed agli elaborati con esso connessi, dei cambiamenti significativi dell'impostazione progettuale ricevuta all'inizio dell'incarico.

8. Qualora le modifiche comportino cambiamenti all'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, al Soggetto incaricato spetta un adeguamento del compenso come precisato al comma 2 del successivo articolo 7.

9. Il Soggetto incaricato, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge, deve accedere all'area oggetto d'intervento ogni volta che lo ritenga necessario. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Soggetto incaricato, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

10. Coerentemente con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento, il Gruppo di Progettazione è composto dai professionisti individuati nell'offerta tecnica presentata dal Soggetto incaricato in sede di gara, parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegata.

11. Le prestazioni oggetto del presente atto devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

a) conseguire la verifica e la validazione positiva della progettazione, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Azienda.

12. L'offerta del Soggetto incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

13. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del medesimo soggetto incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.

#### **Art 4 – Coordinamento per la sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il Soggetto incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle



scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato D.lgs. n. 81/2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti al coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del D.lgs. n. 81/2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Azienda, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del Decreto legislativo n. 81/2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal Soggetto incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

#### **Art 5 – Condizioni e tempi di espletamento dell'incarico**

1 Il Soggetto incaricato si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente atto (progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) entro il termine di 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi a far data dalla data di avvio del servizio.

2. Il suddetto termine potrà essere sospeso interrotto o prorogato solo con atto scritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge, che disciplinano le opere da realizzare, successivamente alla firma del presente atto.

3. I termini di cui al comma 1 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Azienda o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

4. La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o di altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Soggetto incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Soggetto incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso, in sequenza tra di loro quando possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di

sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

5. Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche in favore del Soggetto incaricato, l'Azienda è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e di tutti i documenti prodotti dal Soggetto incaricato nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

#### **Art. 6 - Modifiche all'incarico originario**

1. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo del compenso rispetto alle previsioni originarie, il Soggetto incaricato ne darà tempestiva comunicazione all'Azienda e procederà solamente dopo aver sottoscritto un atto di sottomissione/atto aggiuntivo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, l'Azienda non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

#### **Art. 7 – Compenso professionale**

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente disciplinare d'incarico ammonta ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), esclusi oneri previdenziali e assistenziali e IVA, come da offerta economica, allegata al presente atto sotto la lettera A). Tale importo, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, è fisso, vincolante e onnicomprensivo.

2. Il soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
3. Nel caso di modifiche di lieve entità della progettazione, e che comunque siano riferite a particolari di progettazione, nessun altro compenso è dovuto al Soggetto incaricato.
4. Nel caso dovessero sorgere esigenze di modifiche e/o integrazioni della progettazione che comportano un aumento dell'onorario, esso sarà oggetto di negoziazione da parte del Responsabile Unico del procedimento.
5. Al corrispettivo determinato sulla base della negoziazione di cui al precedente comma 3, sarà applicato il ribasso offerto dal Soggetto incaricato in sede di gara.
6. Qualora per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l'Azienda ritenesse di non dar corso ad alcune delle fasi di progettazione, l'incarico si intenderà concluso, senza possibilità di opposizione o reclamo. In tal caso per il lavoro eseguito spetterà al Soggetto incaricato un onorario determinato in base al lavoro effettivamente prodotto ed approvato dall'Azienda.

#### **Art. 8 - Garanzia definitiva**

Il Soggetto incaricato ha prestato, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, pari ad euro \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

#### **Art. 9 - Polizza assicurativa**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.lgs 50/2016, il Soggetto incaricato ha prodotto la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale

numero \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, che  
copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti  
anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che comportino nuove  
spese di progettazione e/o maggiori costi a carico dell'Azienda.

2. La polizza copre anche tutti i soggetti che svolgono la progettazione in base  
alle indicazioni rese dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta

3. La polizza ha validità fino all'approvazione del progetto da parte dell'Azienda.

#### **Art. 10 – Penalità**

1. Nel caso il Soggetto incaricato non rispetti i termini indicati al precedente art.  
5, è prevista l'applicazione delle penali indicate all'art. 12 del Capitolato d'oneri.

2. Qualora il ritardo eccedesse i gg. 90 l'Azienda, senza obbligo di messa in  
mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che il  
professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari  
che per rimborso spese.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle  
prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla  
disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale  
pecuniaria forfetaria nella misura dell'uno per mille del corrispettivo contrattuale;  
qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica  
prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del  
valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale,  
nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Azienda in relazione  
alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il  
10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali;

superata tale misura l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto incaricato.

5. L'irrogazione della penale non esclude la responsabilità del Soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda.

6. Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione al Soggetto incaricato il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il Responsabile Unico del Procedimento, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva.

7. La penale può non essere applicata qualora il Soggetto incaricato dimostri che il ritardo dell'adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili.

8. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

9. L'Azienda potrà rivalersi anche sulle somme eventualmente già liquidate a titolo di acconto, per ogni risarcimento dovuto.

#### **Art. 11 - Subappalti: possibilità e limiti**

1. Il Soggetto incaricato dà atto che

- non intende subappaltare parte del servizio.
- intende subappaltare le seguenti parti \_\_\_\_\_ (*eventuale*).

#### **Art. 12– Ordinazione dei servizi, Pagamenti compenso e tracciabilità dei pagamenti**

1. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018,

“Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”, come modificati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, è dovuta al Soggetto incaricato una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, da erogare anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'[articolo 32, comma 8](#), del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici - del Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento oggetto del presente contratto.

4. Il corrispettivo, così come determinato al precedente art. 7, sarà liquidato su ordine del Direttore della SOC competente, cui compete la responsabilità della

spesa, in seguito alla verifica della corretta esecuzione del servizio, da parte del Responsabile Unico Procedimento secondo le modalità previste dall'art. 7 del Capitolato d'onori.

5. Il termine di pagamento è fissato in 60 giorni, come concordato con il soggetto incaricato in data \_\_\_\_\_ (*eventuale*) in 30giorni, e decorre, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla data di conclusione delle verifiche di conformità condotte sull'esecuzione del contratto.

6. Il termine per la conclusione delle verifiche è di 30 giorni.

7. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio – C27NVZ.

8. La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Azienda USL Toscana Centro CF/P.IVA 06593810481, con sede in Firenze, Piazza SM. Nuova, 1.

9. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP \_\_\_\_\_) e il codice identificativo di gara (CIG \_\_\_\_\_), senza quest'ultime, ai sensi del comma 2-bis e del comma 3 dell'art. 25 del D.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non è possibile procedere al pagamento della fattura.

10. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura elettronica e al possesso della regolarità contributiva accertata dall'Ente competente.

11. In merito alla tracciabilità dei pagamenti la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

12. In caso di inadempienza del Soggetto incaricato sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.



13. Il pagamento sarà effettuato su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio o della fornitura.

### **Art. 13 – Servizi opzionali**

1 L'Azienda si riserva la facoltà di affidare al Soggetto incaricato, con la stipula di uno specifico contratto, entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, il servizio di direzione lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni/servizi integrativi dei lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto.

2. Per il mancato esercizio di tale facoltà il Soggetto incaricato non potrà pretendere compensi o altre forme di ristoro.

3. Per il dettaglio delle prestazioni oggetto dei servizi opzionali nonché per le modalità di espletamento delle prestazioni e i termini, si rimanda a quanto previsto agli artt. 2, 3 e 11 del Capitolato d'oneri e al documento denominato *“Determinazione dei corrispettivi”*.

4. L'Ufficio di Direzione lavori dovrà essere composto da almeno 5 (cinque) unità.

5. In caso di affidamento al Soggetto incaricato delle prestazioni opzionali, le stesse saranno compensate, sulla base della determinazione dei corrispettivi riportata nel documento *“Determinazione dei corrispettivi”*

applicando la percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara delle prestazioni progettuali.

#### **Art. 14 Risoluzione del contratto**

1. E' facoltà dell'Azienda risolvere il presente contratto in ogni momento quando il soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Azienda risolvere il presente contratto qualora il soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Azienda, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente contratto.

3. Il contratto può altresì essere risolto in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- f) ulteriori cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. o dal Capitolato d'Oneri.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC, indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

5. Il Soggetto incaricato si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

6. Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

7. Il Soggetto incaricato si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova

dell'avvenuta comunicazione.

4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dall'Azienda, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, l'Azienda appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 15 - Definizione delle controversie**

1. Per la disciplina dell'accordo bonario e della transazione si applicano gli artt. 206 e 208 del D.lgs. 50/2016 e s.m., ai quali si rinvia integralmente.

2. Può farsi ricorso alla transazione solo se non risulti possibile esperire altri rimedi. La transazione può essere utilizzata, in quanto compatibile, anche per la risoluzione di controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie il soggetto incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

4. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

5. Ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **Art. 16 - Recesso**

1. Il presente contratto è sottoscritto previa acquisizione, per il soggetto incaricato dell'informativa antimafia/comunicazione antimafia ovvero, in mancanza del rilascio dell'informativa/comunicazione antimafia da parte del Ministero dell'Interno BDNA entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dall'art. 89 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con la quale i soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto attestano l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso D.lgs. n. 159/2011.

Il soggetto incaricato dichiara di essere a conoscenza che l'Azienda recederà dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informativa antimafia, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 3/88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/2011.

2. L'Azienda si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m., oltre alla fattispecie sopra contemplata, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

3. In tal caso verranno corrisposti al Soggetto incaricato unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.

4. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sarà corrisposto al Soggetto incaricato il decimo dell'importo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

5. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell'avvio dell'incarico nulla sarà dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle prestazioni dette.

6. A norma dell'articolo 2237 del Codice Civile il Soggetto incaricato può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda.

7. Il recesso del Soggetto incaricato deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Azienda.

#### **Art. 17 - Adempimenti legali**

1. Il soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

#### **Art. 18 - Domicilio, rappresentanza delle parti**

1. Il soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_, , nr. \_\_\_\_ PEC [spira@pec.it](mailto:spira@pec.it). Qualunque comunicazione effettuata dall'Azienda al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal soggetto incaricato.

2. Il Soggetto incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. L'Azienda individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m., l'Ing. Gianluca Gavazzi della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato dell'Azienda USL Toscana centro.

Ogni comunicazione, richiesta e ogni ordine indirizzati dall'Azienda ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al professionista incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il soggetto incaricato intenda far pervenire all'Azienda è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3.

#### **Art. 19 - Spese**

1. Restano a carico del Soggetto incaricato tutte le spese per l'esecuzione dei sopralluoghi, rilievi degli impianti esistenti, personale di aiuto, le spese per la redazione degli elaborati e relative copie richieste ed ogni altra spesa connessa all'incarico oggetto (adempimenti di varia natura presso altre amministrazione, partecipazione a riunioni, conferenze dei servizi, ecc.). Le spese di bollo, di copie, dell'eventuale registrazione e di ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del Soggetto incaricato.

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda, ai sensi del GDPR -

Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 21 - Norme applicabili**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare e dai documenti e norme richiamati, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con Legge 11 luglio 2020, n. 120;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
- D.lgs. 9 aprile 2007, n. 81 e ss.mm.ii
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e, s.m.i., limitatamente alle disposizioni ancora in vigore e richiamate dall'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.lgs. 50/2016;
- Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 07.03.2018, n. 48;
- D.M. 17 giugno 2016;
- artt. 2229 e ss. del codice civile;
- la normativa tecnica in vigore;
- le norme in materia di opere pubbliche e lavori pubblici;
- le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni.

#### **Art. 22 – Clausole finali**

1. Il presente disciplinare è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.



2. Il presente atto è approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

3. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della sua ricezione (a mezzo pec) da parte dell'Azienda dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

4. Il presente atto si compone di n. fogli \_\_\_\_ compreso il presente, occupando n. \_\_\_\_ facciate e di n. 1 allegato che consta di n. \_\_\_\_ pagina/e e n \_\_\_\_ facciata/e.

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale apposta.

Per l'Azienda

.....

**Per il Soggetto incaricato.....**

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Soggetto incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:

**Art. 6 - Modifiche all'incarico originario**

**Art. 9 – Polizza assicurativa**

**Art. 10 - Penalità**

**Art. 13 – Servizi opzionali**

**Art. 14 – Risoluzione del contratto**

**Art. 15 – Definizioni delle controversie**

**Art. 16 - Recesso**

**Art. 19 - Spese**

Letto confermato e sottoscritto.

**Per il Soggetto incaricato**

.....